



IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il R.D. n. 2440 del 18/11/1923, concernente l'Amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. n. 827 del 23/5/1924, e s.m.i.;

VISTA la Legge 21 dicembre 1978 n. 845 recante "Legge quadro in materia di formazione professionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 5 della Legge 183/87 con la quale è stato istituito il Fondo di Rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie;

VISTO il DPR n. 568/88 e s.m.i. che regola l'organizzazione e le procedure amministrative del citato Fondo di Rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legge n. 148 del 20 maggio 1993 convertito con modificazioni nella Legge n. 236 del 17/07/1993 recante "interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15/3/97 n. 59;

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183, istitutivo, all'art.4, comma 1, dell'Agenzia Nazionale per le Politiche attive del Lavoro (ANPAL);

VISTO l'articolo 9 del Decreto Legislativo n. 150/2015 e dell'art. 9 comma 2 del DPCM del 13 aprile 2016, che stabilisce che ANPAL subentra, dal momento del passaggio della titolarità della gestione del Programma Operativo, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione;

VISTO il D.P.R. del 18 maggio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2016 con prot. n. 2571, con il quale il Dott. Salvatore PIRRONE, nato a Catania il 1 ottobre 1969, è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 2016, n. 108 di approvazione dello Statuto dell'Agenzia nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Regolamento di contabilità dell'ANPAL approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione del 29 marzo 2017;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'ANPAL, adottato ai sensi dell'articolo dello Statuto approvato con D.P.R. n. 108 del 2016, approvato dal Consiglio d'Amministrazione con Deliberazione n. 9 del 31 maggio 2017;

VISTO il Regolamento (UE) 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("De minimis");

VISTE le conclusioni del quadro finanziario pluriennale dell'8 febbraio 2013, con le quali il Consiglio europeo ha deciso di creare un'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per il periodo 2014-2020 al fine di sostenere le misure esposte nel pacchetto sull'occupazione giovanile proposte dalla Commissione il 5 dicembre 2012 e, in particolare, per sostenere la garanzia per i giovani;

VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) N. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art. 16, "l'Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25/02/2014 della Commissione (GUUE L 87 del 22 marzo 2014), recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1299/2013

del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

VISTO il Regolamento (UE) n. 215/2014 della Commissione del 07/03/2014, che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investimento europei;

VISTO il comma 243 dell'art. 1 della Legge dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” che stabilisce che a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è possibile concedere anticipazioni, nel limite di 500 milioni di euro annui, a valere sulle proprie disponibilità delle quote comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP, nonché dei programmi complementari di cui al comma 242;

VISTO l'Accordo di Partenariato con cui è definita la strategia di impiego dei fondi strutturali europei per il periodo 2014-2020 adottato con decisione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con decisione C(2018) 598 dell'8 febbraio 2018, che individua il Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione”;

VISTO il “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013;

VISTO il “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11 luglio 2014;

VISTA la riprogrammazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” approvata dalla Commissione europea con Decisione C(2017) 8927 del 18 dicembre 2017;

CONSIDERATO il PON SPAO e in particolare gli Obiettivi Tematici 8 “promozione di un'occupazione sostenibile e di qualità e sostenere la mobilità dei lavoratori” e 11 “rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e delle parti interessate e

promuovere un'amministrazione pubblica efficiente" che ne rappresentano le finalità principali poste dal Fondo Sociale Europeo per il periodo 2014-2020 al fine di pervenire a un mercato del lavoro maggiormente inclusivo, sostenibile e di qualità con specifico riferimento alle persone e ai servizi per il lavoro, con specifico riferimento, ai sensi del presente Accordo, alla conoscenza e promozione degli strumenti microfinanziari di incentivazione all'autoimpiego per l'inserimento occupazionale;

CONSIDERATI il PON SPAO e il PON IOG e, in particolare, i beneficiari finali delle azioni di sistema dei due PON, tra i quali rientrano tutte le persone con difficoltà di ingresso e rientro nel mercato del lavoro, in particolare: giovani NEET al di sotto dei 29 anni, giovani disoccupati e inattivi, donne inattive, immigrati, lavoratori disoccupati di lunga durata, lavoratori in uscita dalla mobilità, e tutti gli altri soggetti esclusi dal mercato del lavoro che possono essere interessati ad avviare un'attività in proprio nelle forme dell'autoimpiego e della micro e piccola impresa;

CONSIDERATO che l'attuale situazione economica europea richiede azioni integrate volte a recuperare i livelli occupazionali precedenti la crisi anche attraverso lo sviluppo e il rafforzamento del tessuto imprenditoriale dell'Unione e una maggiore inclusione sociale e finanziaria dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro;

VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTA la nota prot. n. 40/0028465 del 07/08/2012 con la quale il MLPS specifica che gli Accordi fra pubbliche amministrazioni di cui alla suddetta Legge possono costituire una delle forme non strutturate di cooperazione pubblico – privato e pertanto esulano dall'applicazione della normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici allorché ricorrano determinate condizioni ("operazione progettata che prevede la partecipazione di entrambe le parti allo svolgimento di attività realizzative di un intervento di comune interesse"), individuate nella giurisprudenza comunitaria e nel documento di lavoro dei servizi della Commissione SEC (2011) 1169 DEF, del 4 gennaio 2011;

VISTO l'art.5, comma 6 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede: "un accordo concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici non rientra nell'ambito di applicazione del codice degli appalti, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi

sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune;

b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione”.

CONSIDERATO che lo strumento finanziario del microcredito, già ritenuto rilevante dai *policy maker* europei nella programmazione 2007-2013, assume un'importanza ancora maggiore nella programmazione 2014-2020, alla luce di quanto previsto dai Regolamenti UE n. 1303/2013 (regolamento disposizioni comuni per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei) e n. 1304/2013 (Regolamento specifico sul Fondo Sociale Europeo) che includono il microcredito all'interno degli strumenti finanziari che possono essere utilizzati per sostenere l'auto-impiego e l'impresa sociale;

CONSIDERATO che la legge 12 luglio 2011, n.106, art. 8 comma bis, disciplina la costituzione del Comitato nazionale permanente per il microcredito in Ente pubblico non economico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, assumendo al contempo la denominazione di Ente nazionale per il microcredito;

CONSIDERATO che con la sopracitata normativa all' Ente nazionale per il microcredito vengono attribuite le funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi dall'Unione europea nonché delle attività microfinanziarie realizzate a valere su fondi dell'Unione europea;

VISTA la Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, che individua l' Ente Nazionale per il microcredito, , quale soggetto idoneo a contrastare le forme di esclusione sociale attraverso lo sviluppo delle iniziative finalizzate alla creazione di nuova autoimprenditorialità e di lavoro autonomo mediante l'accesso agli strumenti di microfinanza, con particolare riguardo ai giovani e alle donne.

CONSIDERATO che l'ENM è organismo unico a livello nazionale che opera per la promozione della microfinanza quale strumento principale per l'inclusione sociale, finanziaria e lavorativa di coloro che sono esclusi dalla partecipazione alla vita attiva in ragione del proprio status;

CONSIDERATA l'esperienza maturata dall' Ente Nazionale per il Microcredito in qualità di beneficiario dei PON del Fondo sociale europeo 2007-2013 e del PON SPAO 2014-2020, con l'attuazione di alcuni progetti finalizzati a migliorare la conoscenza del microcredito e degli altri incentivi volti a favorire l'accesso al credito da parte di soggetti svantaggiati per l'avvio di attività di microimpresa e autoimpiego quali modalità di ingresso e rientro nel mercato del lavoro;

CONSIDERATA l'esperienza maturata dall'ENM in qualità di beneficiario dei PON GAS e PON AS 2007-2013 con l'attuazione di alcuni progetti finalizzati a migliorare la conoscenza del microcredito e degli altri incentivi volti a favorire l'accesso al credito da parte di soggetti svantaggiati per l'avvio di attività di microimpresa e autoimpiego quali modalità di ingresso e rientro nel mercato del lavoro;

CONSIDERATO che l'ENM è deputato al monitoraggio e alla valutazione delle iniziative di microcredito attivate sul territorio nazionale e predispone un Rapporto almeno biennale per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi della DPCM del 2 luglio 2010;

CONSIDERATO che a partire dal 2012 l'ENM ha avviato, nell'ambito di iniziative finanziate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alcuni progetti sperimentali di politica attiva del lavoro per l'autoimpiego e la microimpresa e nell'ambito di tali attività è stata creata una "rete di sportelli informativi per il microcredito e l'autoimpiego" (retemicrocredito) all'interno degli enti pubblici, capaci di erogare servizi di intermediazione ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 276/2003 (Centri per l'impiego, Comuni, Camere di commercio e Università).

CONSIDERATA la "Retemicrocredito", gestita dall'ENM, basata su n. 160 sportelli attivati presso Comuni, Camere di Commercio, Università e Centri per l'impiego, di quasi tutte le Regioni italiane collegata da un sistema informativo che ha il compito di fornire informazioni sulle tematiche del microcredito, auto impiego e auto impresa.

CONSIDERATO che ogni sportello è gestito da operatori specializzati (personale pubblico dell'ente ospitante appositamente formato) con il supporto di Agenti territoriali che operano in una dimensione provinciale e che hanno il compito di creare network locali di servizi per il microcredito, la micro finanza e l'autoimpiego;

TENUTO CONTO CHE

Per quanto sopra detto, ANPAL ha manifestato all'ENM il proprio interesse alla realizzazione dei percorsi di cui alla Misura 7.1 del PON IOG attraverso invito a presentare proposta progettuale con nota prot. n. 1787 del 12/02/2018.

L'ENM in data 14 marzo 2018 con la "Proposta progettuale per percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità YES I start up -Formazione per l'avvio d'impresa", ha manifestato il proprio interesse per l'attuazione della Misura 7.1 del PON IOG (modalità di attuazione B), da realizzare in raccordo con la propria rete di partner pubblici e privati e indirizzata ai giovani NEET;

VISTA la nota n.0004328 del 09-04-2018 con la quale ANPAL ha trasmesso l'accordo, firmato digitalmente, ed il relativo allegato che disciplina i rapporti tra le parti;

VISTA la nota con prot. in ingresso ANPAL n.4840 del 19/04/2018 con cui l'ENM comunica l'inizio delle attività a decorrere dal 18 aprile 2018.

VISTA la nota con prot. in ingresso ANPAL n.5993 del 17/05/2018 con cui l'ENM trasmette la scheda di progetto aggiornata comprensiva di cronoprogramma

Tutto ciò visto e considerato, il Direttore Generale

DECRETA

ARTICOLO 1

Approvazione progetto

1. E' approvato il progetto "Percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto imprenditorialità YES I start up - Formazione per l'Avvio d'Impresa".
2. Il progetto approvato, unitamente al relativo budget, costituisce parte integrante del presente Decreto.

ARTICOLO 2

Principi generali ed attuazione del progetto

1. Per l'attuazione del progetto "Progetto YES I start up -Formazione per l'avvio d'impresa" si applicano i disposti di cui all'accordo trasmesso con nota ANPAL n.0004328 del 09-04-2018 siglato in data 9 aprile 2018. Tale accordo disciplina la collaborazione istituzionale, tra ANPAL e l'ENM in particolare l'esecuzione del progetto "Percorsi nazionali di accompagnamento all'autoimpiego ed auto

imprenditorialità YES I start up -Formazione per l'Avvio d'Impresa", così come descritto nell'Allegato "A" dell'Accordo stipulato dalle parti. Le premesse, l'Allegato "A" e la scheda di progetto comprensiva di cronoprogramma sono parte integrante del suddetto accordo e di questo decreto.

ARTICOLO 3

Contributo

1. Per l'esecuzione del progetto denominato "Progetto YES I start up - Formazione per l'avvio d'impresa", viene impegnato un importo pari ad Euro 3.111.800,00 (tremilionicentoundicimilaottocento/00) a valere sul Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani" Asse Prioritario di Intervento "Occupazione Giovani NEET", priorità di investimenti 8ii "Occupazione", priorità di investimento 8ii "L' integrazione sostenibile nel mercato del lavoro dei giovani (FSE).
2. I giovani destinatari devono possedere i seguenti requisiti:
 - età compresa tra i 15 e i 29 anni al momento della registrazione al portale nazionale o regionale;
 - essere disoccupati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 e successive modifiche e integrazioni;
 - non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o universitari);
 - non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;
 - non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura formativa.
3. Le risorse si intendono impegnate, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, dal momento della sottoscrizione del suddetto accordo fino ad esaurimento degli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione 2014 – 2020.
4. In materia di affidamento di attività a enti terzi, l'ENM è tenuto ad osservare le norme comunitarie e, ove compatibili, le disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 sulla normativa degli appalti pubblici di riferimento e quanto specificamente previsto dal "Vademecum FSE per i Programmi Operativi 2014-2020", dal DPR 5 Febbraio 2018 n.22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", nonché dalle Circolari del Ministero del

lavoro n. 11 del 7 aprile 2003, n. 2 del 2 febbraio 2009 e n.40 del 7 dicembre 2010, attualmente in vigore fino a successivi aggiornamenti.

ARTICOLO 4

Rimodulazioni del Progetto

1. L'ENM, in caso di comprovata necessità ed entro 60 giorni dal termine indicato per l'ultimazione delle attività, ha facoltà di presentare richiesta di rimodulazione del progetto, motivata e documentata. ANPAL si riserva la possibilità di valutare le motivazioni addotte ai fini della approvazione della rimodulazione, fermi restando i termini stabiliti per la rendicontazione delle spese.
2. Tutte le rimodulazioni del progetto, suddivise per fase, ivi comprese quelle dell'affidamento di attività a terzi, devono essere espressamente autorizzate da ANPAL.

ARTICOLO 5

Modalità di rendicontazione delle spese

1. ENM si occuperà della rendicontazione delle spese ad ANPAL, sul sistema informativo SIGMA_{GIOVANI}, previa acquisizione e messa a disposizione degli altri attori coinvolti, dell'intera documentazione di attuazione per le attività di competenza necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli. L'attività formativa della misura 7.1 si basa su un sistema di rendicontazione a costi standard.
In ragione della strutturazione dei percorsi di formazione ed accompagnamento, e considerati i contenuti della formazione, i parametri di costo sono differenti a seconda della modalità di formazione erogata:
 - Per la parte di percorso erogata con formazione in aula o a distanza (max 24 ore in live streaming interattivo), i parametri orari sono: UCS ora/corso: € 146,25 (fascia A) e UCS ora/allievo: € 0,80;
 - Per la parte di formazione e accompagnamento in forma individualizzata (o in gruppi di massimo 3 persone) il parametro di costo è di Euro 40/h per ciascun NEET.

2. ANPAL non assume alcun impegno diretto o indiretto nei confronti delle le altre strutture coinvolte collegate ad ENM (individuate nell'articolo 6) che parteciperanno operativamente alle attività di progetto per conto di quest'ultima.
3. Con cadenza trimestrale, l'ENM dovrà trasmettere una relazione sullo stato di avanzamento delle attività, comprendente anche le informazioni sulle procedure adottate, nonché tutti i prodotti realizzati al fine di dimostrare la virtuosità dell'utilizzo delle risorse comunitarie in quanto a qualità ed efficacia della spesa.
4. Con apposita richiesta e per particolari esigenze, ANPAL potrà richiedere l'invio a scadenze diverse, che saranno preventivamente comunicate all'ENM.

ARTICOLO 6

Erogazione del contributo

1. ANPAL provvederà ad erogare il contributo di cui all'art. 3 del presente decreto con le modalità di seguito previste:
 - una quota pari al 20% dell'importo complessivo di cui all'articolo 2, erogata a richiesta dell'ENM condizionatamente all'avvio delle attività formative;
 - i pagamenti successivi saranno effettuati, previa presentazione delle domande di rimborso da parte dell'ENM, successivamente all'approvazione delle spese avvenuta a seguito del controllo on desk dell'Autorità di Gestione ed al netto della quota di anticipo già corrisposta. In nessun caso il totale degli importi erogati sul progetto potrà superare il 90% del contributo previsto, ai sensi dell'art. 130 del Regolamento (UE) 1303/2013;
 - a seguito della presentazione del riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (c.d. rendiconto generale) e sulla base delle risultanze delle relative verifiche sia on desk sia in loco sarà erogato il restante importo a saldo, contestualmente alla trasmissione all'ENM della notifica di decisione definitiva sul progetto.
2. Ai fini del pagamento, ENM dovrà presentare ad ANPAL con cadenza trimestrale, richieste di rimborso, firmate digitalmente dal legale rappresentante e trasmesse mediante PEC, contenenti il riepilogo delle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 125 comma 4, lettere a) e b) del Reg. 1303/2013. Contestualmente alla presentazione delle domande di rimborso dovrà essere fornita la relativa documentazione prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016 e dal Sistema di

Gestione e Controllo dell'AdG. Tutti i documenti dovranno essere caricati sul sistema informativo SIGMA_{GIOVANI}.

ARTICOLO 7

Controlli

1. I rimborsi successivi all'anticipazione avverranno a seguito di positivo controllo on desk delle domande di rimborso prevenute e della relativa documentazione, come prevista dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016, e inserita sul sistema informatico SIGMA_{GIOVANI}. Successivamente alla verifica on desk, attraverso una metodologia campionaria, saranno effettuate delle verifiche in loco e ogni altro controllo ai sensi della normativa comunitaria e nazionale applicabile sugli originali della documentazione giustificativa, prevista dalla metodologia a costi standard.
2. Qualora la relativa domanda di rimborso risultasse incompleta e/o la documentazione allegata incompleta o mancante, o nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta nel corso della verifica in loco, i termini per l'espletamento delle verifiche si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. In ogni caso ENM dovrà inviare nei termini indicati da ANPAL i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate.

ARTICOLO 8

Chiusura delle attività

1. Entro i 60 giorni successivi la chiusura delle attività l'ENM dovrà presentare ad ANPAL il riepilogo generale delle domande di rimborso presentate (cosiddetto rendiconto generale), corredato da una relazione finale sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti. Entro 15 giorni dalla ricezione della stessa, ANPAL procederà ad attivare la verifica amministrativo-contabile a saldo attraverso una metodologia campionaria, che di norma ha la durata di 3 mesi.
2. Nel caso di mancata esibizione della documentazione richiesta o di mancato riscontro alle richieste di chiarimenti, i termini per l'espletamento della verifica si intendono sospesi fino a quando non perverranno i chiarimenti, le integrazioni e/o i documenti richiesti. In ogni caso ENM dovrà inviare, nei termini indicati da ANPAL, i chiarimenti, le integrazioni e/o la documentazione richiesta, pena la

definitività del mancato riconoscimento delle spese e delle decurtazioni operate. All'esito della verifica in loco a saldo, l'Amministrazione procederà alla notifica di decisione definitiva della relativa annualità di progetto e alla liquidazione del saldo.

ARTICOLO 9

Termini per la conservazione dei documenti

1. Ferme restando le disposizioni civilistiche e fiscali, la documentazione giustificativa delle spese in originale secondo quanto stabilito dal Regolamento Delegato (UE) n. 2017/90 della Commissione Europea del 31 ottobre 2016, nonché da ogni altro documento relativo al progetto dovranno essere conservati ai sensi dell'articolo 140 del Reg.n.1303/2013 al quale integralmente si rinvia e esibiti in sede di verifica o di richiesta delle autorità competenti.

ARTICOLO 10

Irregolarità

1. L'ENM si impegna a segnalare tempestivamente ad ANPAL eventuali errori materiali e irregolarità commesse nell'attuazione del Progetto.
2. In caso di irregolarità, come definita ai sensi del dall'articolo 2, punto 36, del Regolamento (UE) n.1303/2013 del 17/12/2013, ANPAL procederà al recupero delle somme indebitamente percepite secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria e dalle disposizioni nazionali.
3. ENM si impegna altresì a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendone informata ANPAL, su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovesse interessare le operazioni cofinanziate e collaborare alla tutela degli interessi di ANPAL.

ARTICOLO 11

Monitoraggio e valutazione

1. In attuazione dell'art. 7 "Monitoraggio" dell'Accordo trasmesso con nota del 9 aprile 2018 n. 4328, al fine di consentire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale del progetto "YES I start up – Formazione per l'Avvio d'Impresa", ENM, con cadenza trimestrale, dovrà fornire all'AdG tutte le informazioni relative all'attuazione del progetto, ovvero:

- le informazioni, anche mediante l'utilizzo del SIGMA_{GIOVANI}, sui risultati, sugli effetti prodotti e sui giovani raggiunti per la valorizzazione degli indicatori del Programma ed ogni informazione richiesta sulle attività di progetto;
- tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per l'elaborazione del Piano di valutazione del Programma, della Relazione di Attuazione Annuale e della Relazione di Attuazione Finale del PON;
- ogni informazione necessaria richiesta dagli organi preposti alla supervisione del Programma.

ARTICOLO 12

Comunicazioni ufficiali di progetto

1. ENM è tenuto a dare adeguata pubblicità al finanziamento concesso. In particolare ENM dovrà osservare quanto previsto per l'utilizzo dei loghi da riportare su tutta la documentazione, secondo le indicazioni rese disponibili da ANPAL.
2. ENM accetta che tutte le disposizioni di interesse generale, di emanazione di ANPAL, siano comunicate attraverso il sito <http://europalavoro.lavoro.gov.it/EuropaLavoro/default.aspx> e si impegna espressamente a consultare regolarmente il predetto sito per esserne informato.
3. Tutte le comunicazioni relative al Progetto dovranno essere inviate ad ANPAL e dovranno essere redatte includendo i seguenti riferimenti: Fondo di finanziamento PON, Decreto di Finanziamento, Progetto, Annualità.

ARTICOLO 13

Utilizzo di materiale cartaceo ed informatico

1. L'eventuale utilizzo del materiale cartaceo ed informatico elaborato da ENM nell'ambito delle attività di cui al presente Atto per usi ad esse non strettamente legati dovrà essere autorizzato da ANPAL.

ARTICOLO 14

Rispetto dei principi orizzontali

1. L'ENM si impegna a promuovere il rispetto della parità di genere e delle pari opportunità nella gestione e nella realizzazione delle attività del progetto.

2. L'ENM è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. L'ENM si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e alla zona di svolgimento delle attività.

ARTICOLO 15

Divieto di cumulo

1. L'ENM garantisce di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per le azioni relative al progetto presentato e si impegna altresì a garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura delle attività.

ARTICOLO 16

Rinvio

1. Qualsiasi modifica alle modalità di realizzazione delle attività di cui al presente atto dovrà essere preventivamente autorizzata da ANPAL su espressa richiesta di ENM pena il mancato riconoscimento dei relativi costi.
2. Per quanto non previsto dal presente atto si fa rinvio alla vigente normativa nazionale e comunitaria. Si fa altresì rinvio all'Accordo sottoscritto tra l'ANPAL e l'ENM e trasmesso con nota prot. 4328 del 9 aprile 2018.

ARTICOLO 17

Disposizioni finali

Il presente decreto sarà pubblicato nella sezione dedicata prevista nel sito internet dell'ANPAL www.anpal.gov.it

ROMA, addì

Il Direttore Generale
Dr. Salvatore Pirrone

F.to digitalmente

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.lgs. 39/93)
Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 comma 2 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"